

CONVENZIONE  
TRA

LA "LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS. ASSUNTA" DI ROMA

E

IL CORPO FORESTALE DELLO STATO


**La Libera Università Maria SS. Assunta** di Roma, di seguito denominata LUMSA, (C.F. 02635620582 e P.I. 01091891000) con sede in Roma, via della Traspontina n. 21, nella persona del Rettore, Prof. Giuseppe DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

E

**Il Corpo Forestale dello Stato** di seguito denominato C.F.S. (C.F. 80202870582) con sede in Roma, Via G. Carducci, n. 5 nella persona dell'ing. Cesare Patrone, in qualità di Capo del Corpo forestale dello Stato,

VISTI

- la legge 19 novembre 1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari e, in particolare, l'art. 8;
- il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, recante il regolamento dell'autonomia didattica degli atenei, così come modificato dal D.M. 270/2004;
- il decreto ministeriale 4 agosto 2000, relativo alla determinazione delle classi delle lauree universitarie;
- la legge 28 dicembre 2001 n. 448 – così come modificata dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 – che, all'art. 22, comma 13, recita testualmente: “al personale delle amministrazioni pubbliche, che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di Polizia Tributaria e la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, può essere riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università”;
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che all'art. 5, comma 7, prevede che “le Università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso”;
- la legge 24 novembre 2006, n. 286, che, all'art. 2, comma 147, fissa nel limite massimo di 60 il numero dei crediti formativi universitari riconoscibili dalle università sulla base di convenzioni fra università ed amministrazioni interessate, ai sensi del sopra citato art. 22, comma 13, della legge n. 448/2001, o riconoscibili ai sensi del sopra citato art. 5, comma 7, del D.M. 270/2004;
- il “Regolamento didattico di Ateneo” della LUMSA, emanato con decreto rettorale il 17 settembre 2001;
- il “Regolamento – Progetto laureare l'esperienza” della LUMSA, emanato con decreto rettorale l'11 maggio 2006;
- il Regolamento delle Scuole di formazione del C.F.S. che prevede il superamento del ciclo di studi attraverso un'unica prova;



## PREMESSO

- che presso la LUMSA sono attivi Corsi di Laurea di I e II livello di interesse per il C.F.S.;
- che presso la Scuola del C.F.S. si svolgono corsi di formazione per il personale del Corpo e che tali corsi hanno contenuti in comune con insegnamenti e programmi previsti per i Corsi di Laurea di cui al punto precedente attivi presso la LUMSA;
- che per quanto riguarda i corsi attivati negli anni precedenti presso la Scuola del C.F.S. parte degli insegnamenti e dei programmi didattici hanno avuto contenuti in comune con insegnamenti e programmi didattici previsti nei programmi previsti presso la LUMSA;
- che si possono riconoscere adeguati crediti formativi per i frequentatori dei corsi svolti o da svolgere presso la Scuola del C.F.S. per l'accesso ai diversi ruoli;
- che è interesse del C.F.S. consentire al proprio personale di acquisire una preparazione di livello universitario ed offrire l'opportunità di valorizzare i percorsi formativi compiuti mediante il riconoscimento di crediti formativi per il conseguimento di titoli accademici ai sensi dell'art. 22, comma 13, della citata legge n. 448/2001;
- che l'Università "LUMSA" è disponibile a valutare le esperienze professionali e gli studi sopra citati per il riconoscimento in parola, ferme restando le determinazioni delle singole Facoltà interessate;

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Art. 1

(PREMESSE)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante della presente convenzione.

### Art. 2

(OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

La presente convenzione fra la LUMSA e il Corpo forestale dello Stato di seguito denominate "Parti", si applica agli studenti immatricolati ai Corsi di laurea aderenti al Progetto Laureare l'esperienza (**di cui all'allegato A**), dall'anno accademico 2010-2011 e ha ad oggetto i rapporti fra le Parti per il riconoscimento di crediti formativi universitari, di seguito denominati CFU, inerenti:

- a) gli studi compiuti presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato, debitamente certificati, al fine del conseguimento dei titoli accademici, ai sensi dell'art. 22, comma 13, della legge 448/2001 e successive modificazioni, purché corrispondenti ad esami di tipo universitario;
- b) le conoscenze ed abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.M. 270/2004;
- c) altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.M. 270/2004;
- d) le modalità di riconoscimento dei su indicati CFU.

### Art. 3

(ORGANI COMPETENTI AL RICONOSCIMENTO)

Il riconoscimento dei CFU viene deliberato, per ogni singolo iscritto, dal Consiglio di Corso di laurea, previa valutazione da parte di una Commissione didattica da questo nominata e composta da almeno tre docenti.

#### Art. 4

(MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI)

La Commissione didattica di cui al precedente articolo ha il compito di valutare le certificazioni prodotte dall'interessato attestanti il percorso formativo degli studi di cui alla lettera a) dell'art. 2, e le conoscenze ed abilità, di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo.

La valutazione della Commissione didattica relativa al riconoscimento dei CFU è messa a disposizione del richiedente, secondo le modalità previste dai bandi deliberati annualmente dal Senato accademico, e viene ratificata successivamente all'iscrizione, con delibera del Consiglio del Corso di laurea.

#### Art. 5

(CRITERI DI VALUTAZIONE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO)

Nella valutazione in CFU degli studi svolti, nonché delle conoscenze e abilità di cui all'art. 2, gli organi competenti seguono criteri di congruità in relazione agli obiettivi formativi del Corso di laurea per il quale si procede al riconoscimento, nonché agli obiettivi delle singole attività formative.

Tale valutazione viene effettuata, inoltre, secondo la normativa e secondo quanto stabilito dai Regolamenti interni della LUMSA vigenti in materia.

Vengono dettagliati i seguenti criteri:

a) il riconoscimento in CFU degli studi di cui all'art. 2, lettera a), è effettuato tenuto conto, fra l'altro, della tipologia didattica delle attività formative, delle ore di lezione e di esercitazione e dell'esistenza di un adeguato accertamento del profitto nel corso di provenienza dell'iscritto;

b) il riconoscimento in CFU delle conoscenze ed abilità professionali di cui all'art. 2, lettera b), può essere effettuato solo se lo studente abbia maturato almeno tre anni di servizio e può essere imputato solo al tirocinio e alle attività a scelta per un numero non superiore a quello previsto dal regolamento del corso di laurea;

c) il riconoscimento in CFU di cui all'art. 2, lettera c), può essere effettuato se le attività formative hanno un settore scientifico disciplinare di riferimento e si sono concluse con una prova finale e può essere imputato anche all'interno delle altre attività formative.

La Commissione didattica, sulla base delle su indicate valutazioni, può promuovere con i docenti responsabili degli insegnamenti programmi di esami personalizzati.

#### Art. 6

(REQUISITI PER L'ACCESSO AI CORSI UNIVERSITARI)

Fermo restando l'obbligo di assolvere agli adempimenti previsti per l'accesso al Corso di Studio interessato, gli studenti ammessi con il riconoscimento di CFU devono in ogni caso essere già in possesso del diploma di scuola media secondaria valido secondo la normativa vigente o laurea/diploma universitario.

#### Art. 7

(MODALITÀ E QUOTA DI ISCRIZIONE)

I termini e le modalità di iscrizione sono pubblicati dalla LUMSA nell'apposito bando per i corsi aderenti al Programma Laureare l'esperienza, consultabile sul sito Internet dell'Università.

La LUMSA si impegna, altresì, a valutare la possibilità di accordare agli iscritti beneficiari della presente convenzione eventuali agevolazioni in ordine ai costi di iscrizione. A tal fine si conviene che agli studenti appartenenti al Corpo forestale dello Stato immatricolati ai Corsi di laurea aderenti al Programma Laureare l'esperienza, si applichi la FASCIA I, CAT. II.

Art. 8

(STATUS DI STUDENTE UNIVERSITARIO)

Coloro che sono ammessi, in base alla presente convenzione, ai Corsi di laurea della LUMSA sono studenti universitari a tutti gli effetti e sono sottoposti alla normativa che ne regola gli studi.

Possono ottenere dalla Commissione didattica del corso, concordandone le modalità, parziale esonero dalla frequenza delle lezioni, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni imposte dalla LUMSA per gli studenti lavoratori.

Art. 9

(DURATA)

La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art. 10

(RECESSO)

L'eventuale recesso di una delle Parti non inficia i riconoscimenti dei CFU già deliberati in favore degli studenti iscritti.

Art. 11

(FORO COMPETENTE)

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Roma.

Art. 12

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla carriera degli studenti appartenenti al Corpo forestale dello Stato in virtù della presente convenzione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, così come previsto dal decreto Legislativo 196/2003, nonché dal vigente Regolamento di Ateneo in materia di privacy.


Art. 13

(IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE)

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo e a registrazione in caso d'uso (art. 24 della Tariffa - Parte II del D.P.R. 642/72, articolo 5, punto 1, del D.P.R. 26/4/86 n. 131 e articolo 4 della Tariffa - Parte II - annessa al medesimo Decreto). Le spese di bollatura e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.


Roma, 22.07.2010

Per la Libera Università Maria SS. Assunta  
Il Rettore  
(Prof. Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di  
Sanguinetto)



Per il Corpo Forestale dello Stato

Il





## CONVENZIONE LUMSA E CORPO FORESTALE DELLO STATO (PROGETTO LAUREARE L'ESPERIENZA)

**A.A. 2010-2011**

**I corsi di laurea aderenti al Progetto Laureare L'Esperienza sono i seguenti:**

### **Facoltà di Giurisprudenza**

#### ***Lauree triennali***

- **Scienze dell'Amministrazione e dell'organizzazione (classe 16)**
- **Scienze Politiche, Sociali, Internazionali (classe 36)**

#### ***Lauree magistrali***

- **Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM-63)**
- **Relazioni Internazionali (LM-52)**

### **Facoltà di Scienze della Formazione**

#### ***Lauree triennali***

- **Scienze dell'Educazione e della Formazione (classe 19)**

**Per ulteriori informazioni si rimanda ai Bandi pubblicati sul sito: [www.lumsa.it](http://www.lumsa.it) al seguente link:**

[http://www.lumsa.it/Lumsa/Portals/File/10-11/bando\\_laureare\\_esperienza\\_10-11.pdf](http://www.lumsa.it/Lumsa/Portals/File/10-11/bando_laureare_esperienza_10-11.pdf)

\*\*\*\*\*

- **Presentazione Corso: Scienze dell'Amministrazione e dell'organizzazione (classe 16)**  
[http://www.lumsa.it/Lumsa/Portals/File/10-11/brochure\\_L16.pdf](http://www.lumsa.it/Lumsa/Portals/File/10-11/brochure_L16.pdf)
- **Presentazione Corso: Scienze Politiche, Sociali, Internazionali (classe 36)**  
[http://www.lumsa.it/Lumsa/Portals/File/10-11/brochure\\_L36.pdf](http://www.lumsa.it/Lumsa/Portals/File/10-11/brochure_L36.pdf)
- **Presentazione Corso: Scienze dell'Educazione e della Formazione (classe 19)**  
[http://www.lumsa.it/Lumsa/Portals/File/10-11/brochure\\_L19.pdf](http://www.lumsa.it/Lumsa/Portals/File/10-11/brochure_L19.pdf)
- **Presentazione Corso: Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM-63)**  
[http://www.lumsa.it/Lumsa/Portals/File/10-11/brochure\\_LM63.pdf](http://www.lumsa.it/Lumsa/Portals/File/10-11/brochure_LM63.pdf)
- **Presentazione Corso: Relazioni Internazionali (LM-52)**  
[http://www.lumsa.it/Lumsa/Portals/File/10-11/brochure\\_LM52.pdf](http://www.lumsa.it/Lumsa/Portals/File/10-11/brochure_LM52.pdf)